

Proposta modificata di direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 93/53/CEE del Consiglio recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci ⁽¹⁾

(2000/C 274 E/09)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(2000) 213 def. — 1999/0191(CNS)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE il 10 aprile 2000)

⁽¹⁾ GU C 342 E del 30.11.1999, pag. 42.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

Invariato

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 37,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 93/53/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ stabilisce fra l'altro che per debellare un focolaio di anemia infettiva del salmone (ISA) occorre rimuovere immediatamente tutti gli animali di un'azienda infetta.
- (2) Nel maggio 1998 è stato registrato in Scozia un focolaio della summenzionata malattia, per cui una serie di aziende sono state considerate infette o sospettate di essere infette.
- (3) L'esperienza acquisita dimostra che è possibile scaglionare la rimozione in un certo lasso di tempo senza determinare necessariamente ripercussioni negative sul processo di eradicazione della malattia.
- (4) Una politica di vaccinazione può costituire un nuovo strumento per combattere e controllare l'anemia infettiva del salmone dopo l'insorgenza di un focolaio; che attualmente la normativa comunitaria non prevede tale possibilità.

⁽¹⁾ GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata dall'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

(5) È pertanto necessario modificare le disposizioni della direttiva 93/53/CEE.

(5) È opportuno condurre un'indagine approfondita sulla fonte dell'anemia infettiva dei salmoni (ISA), sulla possibile diffusione della malattia e l'interscambio tra salmoni di allevamento e salmoni selvatici.

(6) Nessun compenso comunitario è stato erogato agli allevatori di salmone per il ritiro obbligatorio di interi allevamenti a norma della direttiva 93/53/CEE del Consiglio.

(7) Alla luce degli attuali dati scientifici e tecnici, la direttiva 93/53/CEE va opportunamente modificata.

(8) È pertanto necessario modificare le disposizioni della direttiva 93/53/CEE.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Invariato

Articolo 1

La direttiva 93/53/CEE è così modificata:

1) All'articolo 6, lettera a) della direttiva 93/53/CEE, il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— tutti gli animali devono essere rimossi secondo un piano che deve essere approvato dal servizio ufficiale.»

1. All'articolo 6, lettera a), della direttiva 93/53/CEE il primo trattino è sostituito dal seguente:

«— tutti gli animali devono essere rimossi secondo un piano che deve essere stabilito dal servizio ufficiale e approvato dalla Commissione secondo la procedura descritta all'articolo 19.»

2. All'articolo 14, il punto 1) è sostituito dal seguente:

Invariato

«1. È vietata la vaccinazione contro le malattie dell'allegato II nelle zone riconosciute, nelle aziende riconosciute situate in zone non riconosciute o nelle zone o aziende per le quali sono già state avviate le procedure di riconoscimento previste dalla direttiva 91/67/CEE. Le procedure per la vaccinazione in caso d'insorgenza di un focolaio di malattie dell'allegato I sono definite nei programmi di intervento di cui all'articolo 15, paragrafo 1.»

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

PROPOSTA INIZIALE

PROPOSTA MODIFICATA

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal 1° gennaio 2000.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva. La Commissione ne dà comunicazione agli altri Stati membri.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello di pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
